

Legge regionale 29 agosto 1995, n.91

Modifica della composizione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato e nuove norme per l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato

ARTICOLO 1

(Composizione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 viene modificato come segue:

"1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono composte di diciotto membri, così ripartiti:

- a) dodici titolari di imprese artigiane operanti nella Provincia da almeno 3 anni, eletti con il procedimento di cui alla presente legge;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, designato dai livelli provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
- c) un rappresentante designato dall'INPS;
- d) un rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, designato dal responsabile dell'Ufficio competente per territorio;
- e) due esperti designati dalla Giunta Regionale su indicazione delle organizzazioni artigiane di categoria;
- f) un rappresentante designato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio."

ARTICOLO 2

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei titolari di imprese artigiane che compongono le Commissioni Provinciali per l'Artigianato di cui alla legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 ed all'art. 1 della presente legge, sono indette con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

2. Il decreto di cui al comma precedente è adottato almeno novanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

3. Le elezioni si svolgono contemporaneamente nelle singole Province della Toscana che costituiscono altrettanti seggi elettorali.

ARTICOLO 3

(Sistema elettorale)

1. Gli imprenditori artigiani che compongono le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono eletti dai titolari delle aziende iscritte negli Albi provinciali delle imprese artigiane con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Ai fini della determinazione dei candidati risultati eletti in ciascuna Commissione Provinciale per l'Artigianato, viene applicato il sistema a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo il procedimento indicato al successivo articolo 10 della presente legge.

ARTICOLO 4

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori i titolari di imprese artigiane che al sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni:

- a) risultino iscritti agli Albi provinciali delle imprese artigiane;
- b) in ordine ai quali, comunque, sia stata assunta decisione di iscrizione da parte delle competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
- c) che abbiano presentato ricorso contro un provvedimento di cancellazione degli Albi.

2. Ferma restando la disciplina di cui al comma precedente, le imprese in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dal socio designato.

3. Sono eleggibili i titolari di aziende artigiane iscritte agli Albi provinciali da almeno tre anni e che risultino inseriti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

4. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3 deve sussistere alla data stabilita quale termine utile per la presentazione delle liste dei candidati.

ARTICOLO 5

(Uffici elettorali provinciali)

1. Presso ciascuna Commissione Provinciale per l'Artigianato e' istituito l'ufficio elettorale provinciale che raggruppa tutti i Comuni della Provincia, qualunque sia il numero dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto.

2. L'ufficio elettorale provinciale e' composto dal Presidente della Camera di Commercio o suo delegato che lo presiede, da un funzionario della Regione Toscana appositamente designato dalla Giunta Regionale e da un Segretario, nominato dal Presidente

della Camera di Commercio entro i quindici giorni successivi alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ARTICOLO 6

(Operazioni preliminari e pubblicizzazione delle elezioni)

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura curano la predisposizione e la stampa delle schede elettorali, dei manifesti di indizione delle elezioni, dei manifesti contenenti le liste dei candidati, di cui all'art. 8, comma X, della presente legge, la predisposizione e la stampa dei verbali, nonché la predisposizione e la trasmissione ai Presidenti degli uffici elettorali provinciali degli elenchi degli elettori di cui al successivo articolo 7 della presente legge.

2. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura curano la pubblicizzazione delle elezioni mediante appositi manifesti da affiggere per quindici giorni consecutivi negli Albi dei Comuni, delle Province e delle stesse Camere di Commercio. Le operazioni di cui al presente comma sono effettuate a partire dal decimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. Il manifesto di indizione delle elezioni deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'annuncio che sono indette le elezioni dei titolari di imprese artigiane che compongono le Commissioni Provinciali per l'Artigianato;
- b) l'avviso della possibilità di presentazione delle liste dei candidati con l'indicazione del termine e delle relative modalità;
- c) l'indicazione delle date, degli orari e dei luoghi di svolgimento delle operazioni di voto;
- d) ogni altra indicazione operativa eventualmente stabilita, nel decreto di indizione delle elezioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

ARTICOLO 7

(Elenco degli elettori)

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura predispongono, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni l'elenco dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve contenere l'esatta ragione sociale dell'impresa artigiana e l'indicazione del Comune in cui è ubicata la sede legale dell'impresa.

3. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvedono altresì a ripartire l'elenco di cui al comma 1 per i Comuni che compongono il territorio provinciale, secondo il criterio della sede legale dell'impresa. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvedono altresì a ripartire l'elenco di cui al comma 1 sulla base dei consigli circoscrizionali nei casi previsti dal manifesto di cui all'art. 6, comma III, lettera c), della presente legge.

4. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvedono infine a trasmettere gli elenchi di cui ai commi precedenti ai Presidenti degli uffici elettorali provinciali di cui all'art. 5, comma II, della presente legge.

5. Entro il diciottesimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni i Presidenti degli uffici elettorali provinciali provvedono a trasmettere ai Sindaci della Provincia l'elenco dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto nell'ambito dei rispettivi Comuni, unitamente alle schede elettorali necessarie per lo svolgimento delle operazioni di voto.

6. Gli elenchi di cui ai commi III e V del presente articolo devono contenere uno spazio, a margine del nominativo dell'elettore, in cui l'elettore medesimo dovrà apporre la propria firma quale certificazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

7. I Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, nei casi previsti all'articolo 4, comma I, lettera c) della presente legge provvedono a comunicare direttamente ai Comuni le decisioni di mancato accoglimento dei ricorsi presentati contro i provvedimenti di cancellazione dagli Albi pervenute entro la data di inizio delle operazioni di voto ai fini dell'esclusione dall'elenco degli elettori.

ARTICOLO 8

(Liste dei candidati)

1. Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere, devono essere presentate per ciascuna Provincia da un numero di elettori non inferiore al 4% del numero complessivo delle aziende iscritte nell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

A tal fine il numero degli iscritti è determinato in base alle risultanze degli Albi al 31 dicembre dell'anno 1994. Le firme dei presentatori, con l'indicazione del luogo e della data di nascita devono essere autenticate nei modi previsti dalla legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. In caso contrario non si tiene conto delle firme duplicate.

3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un motto e da un simbolo. Di ogni candidato debbono essere dichiarati, oltre al nome e al cognome, anche il luogo e la data di nascita ed il luogo di residenza.

4. Unitamente alla lista deve essere presentata una dichiarazione di accettazione di ogni candidato con firma autenticata nei modi previsti dalla legge n. 15/1968 e successive modifiche ed integrazioni, ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione di data non anteriore a tre mesi.

5. Le liste dei candidati devono essere presentate agli uffici elettorali provinciali di cui all'articolo 5 della presente legge entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello del decreto che indice le elezioni.

6. Ad ogni lista è attribuito un numero progressivo in base all'ordine di presentazione, i segretari dell'ufficio elettorale provinciale appongono su ogni lista la data e l'ora di presentazione e rilasciano ricevuta degli atti e dei documenti presentati, indicando su di essa la data e l'ora di presentazione nonché il numero assegnato alla lista.

7. Decorso il termine di cui al precedente comma V l'ufficio elettorale provinciale provvede alla convalida delle liste previa verifica della loro regolarità.

8. Le liste convalidate, con le eventuali motivate esclusioni, sono affisse presso le sedi delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato entro dieci giorni dal termine di cui al precedente comma V.

9. Le contestazioni relative alla convalida delle liste dei candidati devono essere presentate all'ufficio elettorale provinciale entro due giorni dall'affissione di cui al comma precedente e decise nei successivi tre giorni.

10. Le liste convalidate, esaurite le contestazioni, sono pubblicate in appositi manifesti da affiggersi per almeno quindici giorni negli Albi dei Comuni, della Provincia e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. I manifesti, oltre all'elenco delle liste dei candidati ammessi, devono indicare le date, gli orari ed i luoghi di svolgimento delle operazioni di voto.

ARTICOLO 9 (Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto si svolgono presso le sedi dei Comuni

e/o le sedi dei Consigli circoscrizionali nei casi previsti dal manifesto di cui all'art. 6, comma III, lettera c) della presente legge. Le operazioni di voto si svolgono durante l'arco temporale di una settimana, dal lunedì al sabato, nell'ambito dell'orario di lavoro dei Comuni e/o dei Consigli circoscrizionali e nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

2. L'elettore riceve la scheda di votazione dal personale appositamente incaricato dal Sindaco, presentando un documento di riconoscimento in corso di validità, i cui estremi vengono riportati nell'elenco degli elettori e provvede ad apporre la propria firma quale certificazione dell'avvenuto esercizio del diritto di voto.

3. I Comuni provvedono a predisporre le urne destinate ad accogliere le schede votate in appositi spazi atti a garantire la segretezza del voto.

4. Il voto deve essere espresso a favore di una sola delle liste di candidati ammesse alla votazione. Può essere espresso un massimo di tre voti di preferenza fra i candidati della lista votata. I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata i nomi ed i cognomi o i soli cognomi dei candidati compresi nella lista medesima, ovvero i numeri con i quali questi sono contrassegnati nelle liste.

5. Il voto di lista si esprime tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

6. Il Comune garantisce la conservazione di tutte le schede votate entro la data e l'ora di chiusura delle operazioni di voto in modo da evitare manomissioni delle stesse.

7. Il Comune, entro le 12,00 della giornata successiva a quella di chiusura delle operazioni di voto, provvede a trasmettere le schede votate e l'elenco dei votanti agli uffici elettorali provinciali di cui all'art. 5 della presente legge per le operazioni di scrutinio.

8. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

ARTICOLO 10 (Scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell'ufficio elettorale provinciale delle schede votate e dell'elenco dei votanti trasmesse dai Comuni.

2. Terminato lo scrutinio il Presidente dell'ufficio elettorale provinciale certifica il risultato finale nel verbale, riportando

i voti conseguiti da ciascuna lista, le preferenze attribuite ai candidati, il numero delle schede bianche e delle schede nulle. Nel verbale viene fatta inoltre menzione dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti o non attribuiti, dei reclami e delle decisioni adottate dal Presidente dell'ufficio elettorale provinciale.

3. Ai fini della determinazione dei candidati risultati eletti in ciascuna Commissione Provinciale per l'Artigianato, viene applicato il sistema a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale secondo il seguente procedimento:

- a) si determina il numero di voti necessari per l'elezione di un singolo candidato, dividendo il numero dei voti validamente espressi a favore di tutte le liste dei candidati ammesse alla votazione per il numero dei componenti da eleggere;
- b) si attribuisce a ciascuna lista un numero di eletti pari al quoziente fra i voti complessivamente ottenuti dalla lista medesima ed il numero dei voti calcolato con le modalità di cui alla lettera a), ed i posti che rimangono eventualmente non attribuiti sono assegnati, nell'ordine, alle liste che abbiano riportato i più alti resti;
- c) vengono eletti per ciascuna lista i candidati che abbiano ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, prevale il più anziano di età.

Sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi.

4. Il verbale di cui al precedente comma II, redatto in duplice copia, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto seduta stante da tutti i componenti dell'ufficio elettorale provinciale.

5. Il Presidente dell'ufficio elettorale provinciale dà immediata comunicazione dell'esito delle elezioni al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della proclamazione degli eletti e della costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato.

ARTICOLO 11

(Ricorsi in materia elettorale)

1. In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, gli interessati possono proporre opposizione scritta al Presidente della Commissione Regionale per l'Artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

2. La decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato, è assunta entro venti giorni dalla presentazione dell'opposizione, decorsi i quali, l'opposizione si intende accolta. Contro la

decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato agli interessati e' data facolta' di ricorso al Presidente della Giunta Regionale.

Tale ricorso puo' essere inoltrato nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione della Commissione Regionale per l'Artigianato.

ARTICOLO 12

(Costituzione ed insediamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato)

1. Per quanto riguarda la costituzione e l'insediamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato si fa riferimento all'art. 8 della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.

ARTICOLO 13

(Dichiarazione di Ineleggibilita')

1. Nella sua prima seduta la Commissione Provinciale per l'Artigianato, costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, prima di deliberare su ogni altro oggetto, esamina la condizione degli eletti e dichiara la loro ineleggibilita' quando sussista una delle cause previste ai sensi di legge.

2. In presenza di un componente dichiarato ineleggibile essa provvede a comunicare il nominativo al Presidente della Giunta Regionale per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 23-4-1988, n. 29.

ARTICOLO 14

(Compensi e spese)

1. I compensi ai presidenti e ai componenti degli uffici elettorali provinciali sono determinati nella misura prevista dalla vigente normativa nazionale per le elezioni amministrative e politiche.

2. Le spese per la preparazione e lo svolgimento delle elezioni sono a carico del bilancio regionale. Esse riguardano, oltre i compensi di cui al comma precedente, le spese per le funzioni attribuite alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai Comuni ed alle Commissioni provinciali per l'Artigianato ai sensi della presente legge.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative alla preparazione ed allo svolgimento delle elezioni attribuite alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato si provvede alla stipula di una apposita convenzione fra la Regione Toscana e l'Unione Regionale fra le Camere di Commercio della Toscana,

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantizzabili in L. 505.570.000 si provvede nel modo seguente:

- per l'importo di L. 50.000.000 con lo stanziamento iscritto al Cap. 13362 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1995;
- per l'importo di L. 455.570.000, decorrenti dall'anno 1996, con la legge di bilancio di tale anno utilizzando allo scopo, differendola all'anno 1996, parte del fondo globale iscritto con legge di assestamento del bilancio 1995 sul cap. 50060 per interventi nel settore dell'Artigianato.

ARTICOLO 16 (Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 16 Marzo 1989, n. 18, recante "Norme per l'elezione dei rappresentanti degli Artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato".

2. E' abrogato il titolo III recante "Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato" della legge regionale 23 aprile 1988, n. 29.